

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NUORO



STATUTO

CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Roberto Corrias

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Costituzione

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 4.3.2010 n.28, è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro (d'ora in avanti COA) con delibera del 7 marzo 2011, l'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro (d'ora in avanti Organismo), denominato "CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE NUORO".

2. Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa

L'Organismo è un'articolazione del COA ed è privo di un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello del COA.

I fondi per il funzionamento dell'Organismo sono costituiti dalle entrate derivanti dall'attività di mediazione e, ove queste non siano sufficienti, da fondi erogati dal COA.

L'Organismo, rappresentato dal Responsabile, è comunque dotato di autonomia organizzativa, propria contabilità distinta e autonoma rispetto a quella del COA, nonché capacità di agire nei rapporti con i terzi.

Il COA è tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore a € 500.000,00 per le conseguenze patrimoniali derivanti, a qualunque titolo, dallo svolgimento dell'attività e delle funzioni dell'Organismo.

3. Scopo.

L'Organismo ha lo scopo di provvedere stabilmente all'attività conciliativa e di mediazione prevista dal D. Lgs. n. 28/2010 attraverso:

- a) la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e la realizzazione di procedure di mediazione;
- b) la formazione di soggetti qualificati professionalmente per l'attività conciliativa;
- c) ogni altra iniziativa utile, direttamente o indirettamente, a promuovere ed a facilitare lo sviluppo delle procedure di mediazione.

4. Sede.

L'Organismo svolge le sue funzioni presso la sede del Tribunale di Nuoro, in Via Leonardo da Vinci n°17, nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale stesso ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 28/2010.

In particolare, la Segreteria dell'Organismo è al piano primo, ala destra, del Tribunale; l'aula destinata agli affari di conciliazione, invece, è situata al piano quarto, ala sinistra, del Tribunale.

5. Personale dipendente.

L'Organismo si può avvalere di personale dipendente proprio e del COA. Altresì, può avvalersi di collaborazioni esterne al fine di svolgere il lavoro di Segreteria.

In tutti i casi, il personale addetto ha l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere l'obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti la prestazione del servizio; è, inoltre, fatto loro assoluto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.



ORDINAMENTO INTERNO

6. Organi dell'Organismo.

Organi dell'Organismo sono: il Responsabile, il Segretario Generale, il Consiglio Direttivo.

7. Il Responsabile.

Il Responsabile dell'Organismo è il titolare delle funzioni disciplinate dagli art. 8 e ss. del D.Lgs. 28/2010 nonché dall'art. 7, comma 6; art. 8, commi 2 e 3; art. 12 del D.M. attuativo. Cura altresì, la tenuta della scheda di valutazione del servizio prevista dell'art. 7, comma 5 lett. b) del D.M. attuativo.

Il Responsabile rappresenta l'Organismo di mediazione; coordina il Consiglio Direttivo; svolge le funzioni previste dalle norme sopra citate.

Il Responsabile convoca il Consiglio Direttivo senza formalità particolari, con comunicazione telefonica, e-mail, via fax, il quale è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti. In caso di sua assenza ne assume le funzioni il componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Il Responsabile coordina le sedute del Consiglio Direttivo fissando i punti all'ordine del giorno. Il Responsabile può delegare singole funzioni ai componenti il Consiglio Direttivo.

Il Responsabile dell'Organismo è nominato dal Consiglio Direttivo.

L'incarico di Responsabile dell'Organismo è a titolo oneroso e i compensi del medesimo sono stabiliti dal Consiglio Direttivo con apposito atto deliberativo.

I compensi graveranno sugli introiti dell'Organismo derivanti dalla riscossione delle indennità di cui all'art. 16 del D.M. attuativo, nella misura e con i criteri che saranno adottati dal Consiglio Direttivo nell'atto deliberativo.

In nessun caso i compensi potranno gravare sulle indennità del mediatore incaricato per ogni singolo affare.

Il primo Responsabile dell'Organismo è nominato dal Consiglio dell'Ordine nell'atto deliberativo che istituisce l'Organismo.

L'incarico può essere revocato dal Consiglio Direttivo dopo aver sentito il parere del Consiglio dell'Ordine e solo in presenza di giusta causa.

Il Responsabile dell'Organismo di mediazione, è tenuto all'osservanza del codice etico approvato col presente regolamento.



8. Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l'organo cui è demandata esclusivamente l'attività di gestione delle risorse umane e finanziarie dell'organismo.

È composto da 7 membri designati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro.

Il Consiglio dura in carica per due anni, in corrispondenza della durata del COA stesso, e mantiene le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e possono essere revocati solo per gravi motivi o per sopravvenute incompatibilità o indisponibilità ad assumere la funzione; in questi casi spetta al COA procedere ad integrare il Consiglio Direttivo con ulteriore nomina.

I componenti del Consiglio Direttivo sono incompatibili a svolgere le funzioni di mediatore.

Il Consiglio Direttivo cura l'organizzazione e la gestione delle risorse umane e finanziarie dell'Organismo; stabilisce i requisiti di formazione e selezione dei mediatori, deliberandone l'ammissione agli elenchi; nomina il Responsabile ed il Segretario dell'Organismo; decide sulle domande di riacquiescenza ai sensi dell'art. 51 c.p.c.; sceglie il personale della Segreteria Amministrativa.

Il Consiglio Direttivo è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente regolamento, procedendo per analogia e secondo i principi che ispirano l'intero Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale quella del Responsabile o del suo delegato facente funzioni.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato dal COA nell'atto deliberativo che istituisce l'Organismo.

Ai membri del Consiglio Direttivo può essere riconosciuto con deliberato del COA un compenso per il servizio. Tale compenso graverà sugli introiti dell'organismo derivanti dalla riscossione delle indennità di cui all'art. 16 del D.M. attuativo, nella misura e con i criteri che saranno adottati dal Consiglio Direttivo nell'atto deliberativo. In nessun caso i compensi potranno

gravare sulle indennità del mediatore incaricato per ogni singolo affare.

9. Segreteria. Il Segretario Generale.

La Segreteria dell'Organo di Mediazione amministra il servizio di mediazione attraverso la cura dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di risoluzione delle controversie.

La direzione ed il coordinamento di tali attività sono effettuate sotto la guida ed il controllo del Segretario Generale.

La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato alla durata del procedimento e al relativo esito.

La Segreteria, inoltre, verifica:

a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti nel presente regolamento e la annota nell'apposito registro;

b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione;

La Segreteria, altresì, comunica nel più breve tempo possibile e in forma comprovante l'avvenuta ricezione:

a) alla parte istante:

- il nominativo del mediatore designato;
- la data ed il luogo dell'incontro di mediazione;

b) all'altra o alle altre parti:

- la domanda di mediazione;
- il nominativo del mediatore designato;
- la data ed il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare personalmente al procedimento, avvertendole che l'incontro non avrà luogo, ove almeno una di esse non comunichi la propria intenzione di parteciparvi.

Qualora l'istante abbia richiesto che l'incontro abbia luogo anche se l'altra o le altre parti non abbiano dichiarato di volervi partecipare, la Segreteria avverte queste ultime che l'incontro si terrà in ogni caso.


La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/2010 e l'avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del medesimo decreto legislativo, il Giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, 2° comma. c.p.c.

AS
2011
10/01

11. Condizioni per l'iscrizione nell'elenco dei Mediatori.

Sono condizioni per l'iscrizione nell'elenco dei Mediatori:

- a) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni relative a fatti non colposi;
 - b) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
 - c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - d) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive diverse dall'avvertimento;
 - e) possedere l'attestato di partecipazione, con esito positivo, ad un corso specifico di formazione, perfezionamento o specializzazione, tenuto con i criteri e secondo le modalità previste dalle specifiche norme in materia;
 - f) essere iscritto all'Albo degli Avvocati e dei Praticanti di Nuoro;
 - g) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle specifiche norme di legge e da quelle previste dal Regolamento;
 - h) essere in possesso di una polizza assicurativa contro la responsabilità professionale, estesa anche all'attività di mediazione;
 - i) non essere già iscritto nell'elenco dei Mediatori di più di quattro organismi di mediazione.
- Sulle domande di iscrizione delibera il Consiglio Direttivo.



12. Sospensione e cancellazione dall'elenco dei Mediatori.

E' disposta la sospensione cautelare dall'elenco dei Mediatori:

- a) nel caso di esercizio dell'azione penale per delitto non colposo;
- b) nel caso di apertura di un procedimento disciplinare;
- c) nel caso di sospensione cautelare dall'attività di Avvocato

La sospensione viene revocata:

- a) una volta divenuta definitiva la sentenza o la decisione che definisce il procedimento;
- b) con la pronuncia della sentenza o della decisione anche non definitive, qualora irrogano una pena o una sanzione compatibili con l'iscrizione nell'elenco.

E' disposta la cancellazione dall'elenco dei Mediatori:

- a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
- b) nel caso di sostituzione per mancato rispetto degli obblighi facenti capo al Mediatore;
- c) nel caso di rifiuto, salvo giustificato motivo, dell'incarico di mediazione affidato, se ripetuto per più di due volte nell'arco di un anno;
- d) nel caso l'accordo non sia omologato ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. N28/2010 perché contrario ai principi di ordine pubblico o alle norme imperative o per mancanza dei requisiti di regolarità formale, previa audizione del mediatore sulle concrete modalità di redazione dell'accordo.

Del provvedimento di cancellazione è immediatamente notiziato il COA al fine dell'apertura dell'eventuale procedimento disciplinare.

I provvedimenti di sospensione cautelare e di cancellazione vengono assunti dal Consiglio Direttivo previa audizione del Mediatore.

Nei casi di eccezionale urgenza, la sospensione cautelare può essere assunta prima dell'audizione del Mediatore.

Il Mediatore che assume funzioni o cariche direttive nell'ambito dell'Organismo, è sospeso dall'elenco per la durata dell'incarico.

I Mediatori iscritti nell'elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Regolamento dell'Organismo e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo, frequentando corsi di formazione e di aggiornamento previsti dall'art. 4, comma 3, del D.M. 180/2010. Il mantenimento dei requisiti di onorabilità, il rispetto degli obblighi deontologici e di formazione e aggiornamento è condizione per continuare a essere iscritti nell'elenco dei Mediatori.

13. Norme di procedura. Rinvio.

Le norme per l'attivazione del procedimento di mediazione, la designazione e la prestazione del Mediatore, le incompatibilità e la sostituzione sono contenute nel Regolamento dell'Organismo di Mediazione, approvato dal COA ed allegato al presente Statuto.

CONTABILITA' DELL'ORGANISMO

14. Dei mezzi dell'Organismo.

L'Organismo, per lo svolgimento delle sue funzioni, può utilizzare strumenti, mezzi e personale del COA.

E' tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

15. Entrate. Uscite. Controlli.

Sono entrate dell'Organismo i proventi derivanti dall'attività di mediazione.

Sono uscite dell'Organismo i compensi dei Mediatori e le spese di gestione e amministrazione dell'Organismo e dell'attività di mediazione.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del COA previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'Organismo.

Le entrate dell'Organismo sono utilizzate per compensare le uscite del COA derivanti dall'attività dell'Organismo.

Il controllo sulla gestione contabile dell'Organismo è affidato al COA che lo espleta tramite

il proprio Consigliere Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dell'Organismo è tenuto a depositare presso il COA rendiconto contabile finanziario della propria gestione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Il COA, entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto, provvede, su relazione del Consigliere Tesoriere, alla sua eventuale approvazione.

NORME FINALI DI ATTUAZIONE

16. Entrata in vigore

Il presente Statuto, unitamente al Regolamento, verrà trasmesso al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 28/2010 ai fini dell'iscrizione nel Registro degli Organismi.

Le norme e le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento entreranno in vigore dopo l'iscrizione dell'Organismo nel Registro degli Organismi.

17. Modifiche dello Statuto e del Regolamento.

Al Consiglio direttivo compete la proposizione al COA di ogni modifica dello Statuto e del Regolamento. Al COA compete l'approvazione delle eventuali modifiche apportate e la comunicazione al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D. Lgs. n. 28/2010.


Ogni modifica diverrà efficace decorsi i termini di cui all'art. 5 del D.M. n. 180/2010, senza che il Ministero della Giustizia abbia rilevato illegittimità o incongruenze.

18. Allegati

Costituiscono allegati del presente Statuto: il Regolamento, il Codice etico, la Tabella delle Indennità, la Modulistica compresa la scheda di valutazione di cui all'art. 7, comma 5, lettera b).

19. Norma di chiusura.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'Ordinamento Italiano ed Europeo.



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Roberto Corrias